




*Ministero  
dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA  
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE,  
LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA  
ex Ufficio XII - Produzione di Energia Elettrica  
Via Molise, 2 - 00187 Roma  
Centralino 06/47052311  
Fax diretto 06/47887783

*Prot. N. .... Allegati 1*  
*Risposta al Foglio N. ....*  
*del .....*



Ministero Sviluppo Economico  
Dipartimento Competitività  
USCITA - 10/02/2009 - 0015926

Struttura : DG Energia e Risorse Minerarie



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

E.prot DSA - 2009 - 0005035 del 02/03/2009

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Direzione Generale per l a  
Salvaguardia Ambientale

-div. III VIA

-div. VI IPPC

Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA RM

**AI MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Direzione per la difesa del territorio

Via Capitan Bavastro, 179

00154 ROMA

**AUTORITA' DI BACINO REGIONALE**

**PUGLIA** - Segretariato

c/o Tecnopolis Csata

Strada provinciale per Casamassima

Km 3

70010 VALENZANO BA

**PROVVEDITORATO REGIONALE  
ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA  
PUGLIA**

Via Dalmazia, 70b

70121 BARI BA

**MINISTERO PER I BENI E LE  
ATTIVITA' CULTURALI**

Direzione generale per i beni  
architettonici e paesaggistici.

Via di San Michele,

00153 ROMA RM

**MINISTERO DELLA DIFESA**

- Direzione generale Lavori e Demanio  
(GENIODIFE)

Piazza della Marina, 4

00196 ROMA RM

- Comando III Regione Aerea  
Reparto Territorio e Patrimonio  
Lungomare Nazario Sauro, 39

FR

Il responsabile del procedimento: Daniela Farina

70100 BARI BA

**MINISTERO DELL'INTERNO**

Dipartimento dei VV FF, Soccorso  
Pubblico e Difesa Civile - Direzione  
Centrale per la Prevenzione e  
Sicurezza Tecnica  
Area Rischi Industriali  
Largo Santa Barbara, 2  
00178 ROMA RM

**MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO**

**- COMUNICAZIONI**

Direzione Generale Pianificazione e  
Gestione dello Spettro Radioelettrico –  
Ufficio 3<sup>a</sup>  
Viale America, 201  
SEDE

**REGIONE PUGLIA**

Assessorato Ambiente  
Settore Ecologia  
Via delle Magnolie, 6  
Zona industriale  
70026 MODUGNO BA

**REGIONE PUGLIA**

Assessorato all'industria ed Energia  
Corso Sonnino, 177  
70121 BARI BA

**PREFETTURA DI FOGGIA**

Corso Garibaldi, 56  
71100 FOGGIA FG

**PROVINCIA DI FOGGIA**

Ufficio Sig. Presidente  
Piazza XX Settembre, 20  
71100 FOGGIA FG

**COMUNE di SAN SEVERO**

Ufficio Sig. Sindaco  
71016 SAN SEVERO FG

**COMUNE di LUCERA**

Ufficio Sig. Sindaco  
71036 LUCERA FG

**COMUNE di  
PIETRAMONTECORVINO**  
Ufficio Sig. Sindaco  
71038 PIETRAMONTECORVINO FG

**UFFICIO DELLE DOGANE DI  
FOGGIA**  
Piazza Giordano, 1  
(Palazzo degli uffici Statali – 3° piano)  
71100 FOGGIA

**TERNA S.p.A.**  
Via Arno, 64  
00197 ROMA RM

e, p.c. : **EN PLUS S.r.l.**  
Via Montalbino 3/5  
20159 MILANO MI

**Oggetto:** Autorizzazione N° 55/02/2002 del 20 dicembre 2002 rilasciata ai sensi del DL 7 febbraio 2002, n.7, convertito nella legge 9 aprile 2002, n. 55 relativa all'installazione e all'esercizio di una centrale a ciclo combinato, della potenza elettrica di 400 MW circa, da realizzarsi nel territorio del Comune di San Severo (FG) –

Si trasmette in copia alle Amministrazioni in indirizzo il decreto N° 55/01/2009 SV del 19 gennaio 2009, con il quale è stato disposto l'asservimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere connesse alla centrale termoelettrica in oggetto, nonché l'occupazione temporanea per la migliore esecuzione dei lavori.

Il decreto viene trasmesso privo dei voluminosi allegati, comunque disponibili per la consultazione presso questo ufficio.

Si rende noto, inoltre, che la Società En Plus Srl ha già provveduto a pubblicare sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – parte II – Foglio delle inserzioni n. 10 del 27 gennaio 2009, un estratto del decreto stesso.

Il medesimo decreto è altresì consultabile sul sito internet della scrivente Amministrazione.

IL DIRIGENTE  
Gianluca Scarponi





*Ministero*  
*dello Sviluppo Economico*

N° 55/01/2009 SV

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

Ex Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** l'art. 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che *"La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale"*;

**VISTA** la legge 25 giugno 1865, n. 2359 e s.m.i. recante "Espropriazioni per causa di utilità pubblica", ora abrogata dall'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, citato nel seguito;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante "Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";

**VISTO** il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327 e s.m.i. (di seguito denominato "Testo Unico"), recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

**VISTA** la legge 9 aprile 2002, n. 55 (di seguito denominata legge n. 55/02) - concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 - e in particolare l'art. 1, in base al quale *"la*

DK

*costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive (ora Sviluppo economico)";*

**VISTO** il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito denominata legge n. 290/03) con il quale, oltre ad essere stata resa ordinaria la procedura d'urgenza per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui alla citata legge n. 55/02, sono state previste delle ulteriori disposizioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

**VISTO** il decreto 20 dicembre 2002, N° 55/02/2002, (di seguito denominato "Autorizzazione Unica"), con il quale si autorizza, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, la Mirant Italia S.r.l. - con sede in Milano, Via Manzoni, 41, cod.fisc. 12938130155 - alla costruzione e all'esercizio delle seguenti opere, dichiarate di pubblica utilità:

- un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato, costituito da una turbina a gas ed una turbina a vapore della potenza elettrica di circa 400 MW e della potenza termica immessa di circa 700 MW, da ubicare nel territorio del Comune di San Severo, Provincia di Foggia;
- le principali opere connesse e infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto (di seguito denominate "Opere connesse"), e più precisamente:
  - una stazione elettrica di smistamento a 380 kV attrezzata per il collegamento con la nuova centrale e con l'elettrodotto Foggia-Larino;
  - i raccordi tra la nuova stazione e l'elettrodotto a 380 kV Foggia-Larino;
  - un elettrodotto aereo esterno a 380 kV di circa 5,5 km, che va dalla nuova stazione di smistamento al sito della centrale, interessando il territorio del solo Comune di San Severo;
  - un metanodotto di circa 22,5 km, a 75 bar e DN 400mm, che va dal punto di derivazione dall'esistente metanodotto San Salvo-Biccari della SNAM-Rete Gas al sito dell'impianto, interessando anche il territorio dei Comuni di Lucera e di Pietramontecorvino;

**CONSIDERATO** che la Mirant Italia S.r.l., in data 4 settembre 2002, ha provveduto a depositare presso i Comuni di San Severo, di Lucera e di Pietramontecorvino, nonché presso la Prefettura di Foggia, il piano particolareggiato di esecuzione delle Opere Connesse da realizzare nel territorio dei predetti Comuni, al fine dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

**CONSIDERATO** che il piano particolareggiato di esecuzione delle Opere Connesse è stato reso noto anche tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 5 settembre

PK

2002;

**CONSIDERATO** che, a seguito delle suddette pubblicazioni del piano particolareggiato di esecuzione delle Opere Connesse, non sono pervenute nei termini previsti osservazioni da parte dei soggetti interessati;

**VISTO** il decreto 8 novembre 2005, N° 55/14/2005 VL, con cui è stata volturata la titolarità dell'Autorizzazione Unica da Mirant Italia S.r.l. a Mirant Generation San Severo S.r.l.;

**VISTO**, altresì, il decreto 6 settembre 2006, N° 55/15/2006 VL con il quale la En Plus S.r.l. è subentrata nella titolarità dell'Autorizzazione Unica;

**CONSIDERATO** che l'art. 1-quater della legge n. 290/03 prevede la non decorrenza dei termini se il ritardo nella esecuzione dei lavori di realizzazione dell'insediamento energetico è giustificato dalla necessità di attendere la definizione del contenzioso, ovvero l'inoppugnabilità dell'Autorizzazione Unica;

**CONSIDERATO** che l'Autorizzazione Unica è stata gravata da due ricorsi giurisdizionali avanti il TAR Puglia (R.G. 400/2003; R.G. 442/2003), risolti con sentenza n. 7387/2005 del Consiglio di Stato, passata in giudicato in data 11 giugno 2006;

**VISTO** il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55/15/2006 PR del 21 marzo 2007, che, in attuazione a quanto previsto dall'art. 1-quater della legge n. 290/03 ed in accoglimento della istanza presentata da En.Plus S.r.l. in data 18 dicembre 2006, ha ridefinito, prorogando l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità contenuta nell'Autorizzazione Unica, i termini per l'avvio e la conclusione dei lavori di realizzazione della Centrale, delle Opere Connesse ed infrastrutturali, nonché i relativi termini per le relative procedure espropriative e/o di asservimento, inizialmente previsti dagli artt. 3 e 4 dell'Autorizzazione Unica ed ora prorogati fino all'11 dicembre 2009;

**CONSIDERATO** che la Società En Plus S.r.l., con istanza del 18 dicembre 2006 ha avviato la procedura espropriativa e l'asservimento in relazione alle aree di ubicazione delle Opere Connesse, optando espressamente per l'applicazione del Testo Unico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57-bis del Testo Unico, chiedendo, contestualmente, l'indicazione dell'ufficio competente per lo svolgimento dell'iter ablatorio;

**CONSIDERATO** il Decreto del 2 aprile 2008, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico, avendo preso atto dell'opzione esercitata da En Plus ai sensi dell'art. 57-bis del Testo Unico, ha incaricato il personale tecnico, in servizio presso la Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie, di provvedere agli adempimenti connessi alla definitiva espropriazione o costituzione di servitù inamovibile delle aree di ubicazione delle Opere Connesse, nonché di procedere alla relativa stima delle indennità, anche con l'avvalimento dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia - Ufficio per l'Italia Meridionale;

**VISTA** la lettera del 29 maggio 2008 con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha invitato la En Plus S.r.l. a produrre le risultanze degli adempimenti previsti in capo al promotore dell'espropriazione ai sensi del comma 1 dell'art. 20 del Testo unico in base al quale *"Il promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione*

*sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni”;*

**VISTO** il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico N° 55/04/2008 VL del 16 settembre 2008, con il quale la titolarità dell'autorizzazione di cui al decreto N° 55/02/2002 del 20 dicembre 2002, per la sola parte relativa alla realizzazione ed esercizio della stazione elettrica di San Severo e dei raccordi di collegamento all'esistente elettrodotto a 380 kV "Foggia-Larino", è stata volturata da En Plus S.r.l. a Terna S.p.A., con sede in Roma, Via Arno 64, cod.fisc. 05779661007.

**CONSIDERATO** che En Plus, con nota dell'8 agosto 2008, invocando la sussistenza dei presupposti richiesti per il ricorso alla procedura d'urgenza, ha chiesto l'applicazione alla procedura espropriativa e all'asservimento delle disposizioni di cui all'art. 22 del Testo Unico;

**VISTO** il comma 1 del predetto Testo unico in base al quale *“Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'art. 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione, senza particolari indagini o formalità”;*

**VISTO** il comma 2 lett. b) del medesimo art. 22 del Testo unico in base al quale *“Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente dell'indennità provvisoria senza particolari indagini o formalità allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50”;*

**VISTA** l'istanza presentata in data 11 dicembre 2008, corredata della necessaria documentazione, comprensiva dell'elenco delle particelle per l'individuazione dell'intestazione catastale delle aree oggetto di imposizione di servitù e di occupazione temporanea, del piano particellare e dei relativi estratti, dell'elenco dei proprietari dei terreni da asservire e occupare temporaneamente e delle relative stime di determinazione urgente delle indennità provvisorie, formulate in base a perizie estimative complete di certificati di residenza dei relativi intestatari catastali, con la quale la Società En Plus S.r.l. ha chiesto a questa Amministrazione che la avviata procedura di asservimento, nonché di occupazione temporanea, in relazione alle aree di ubicazione delle opere connesse, sia definita ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, al fine di ottenere un decreto di imposizione di servitù, secondo quanto previsto dall'articolo 52-octies del medesimo Testo Unico, avente ad oggetto:

- a) l'asservimento di aree indicate nell'elenco particellare allegato al presente decreto, evidenziate secondo le indicazioni della relativa legenda, di proprietà delle ditte di cui all'annesso elenco;
- b) l'occupazione temporanea, per la migliore esecuzione dei lavori, di aree indicate nell'elenco particellare allegato al presente decreto, evidenziate secondo le indicazioni della relativa legenda, di proprietà delle ditte di cui all'annesso elenco;

**CONSIDERATO** che alla società istante non è stato possibile perfezionare con i soli destinatari, della procedura espropriativa richiesta un'intesa bonaria per consentire la realizzazione delle opere connesse senza soluzione di continuità e secondo una progressione continua dei lavori, come invece già avvenuto con gli altri proprietari catastali interessati dalle opere in questione;

**RITENUTO** che le opere connesse, al pari della infrastruttura produttiva, sono state dichiarate di pubblica utilità e che è pertanto necessario che l'Amministrazione, nell'interesse generale, proceda alla fase espropriativa prevedendo adeguati indennizzi per gli espropriati;

**RITENUTO** che sussistano, nella fattispecie in esame, entrambe le predette condizioni per l'applicazione, da parte dell'Amministrazione espropriante, della procedura prevista dall'art. 22 del d.P.R. n. 327/2001, atteso che:

- il numero dei destinatari della procedura di asservimento, nonché di occupazione temporanea, è chiaramente superiore a 50, come facilmente documentabile dagli elaborati forniti dalla En Plus S.r.l.;
- che l'urgenza richiesta per l'avvio dei lavori sia riscontrabile anche nella necessità di portare a compimento, nel più breve termine possibile e, comunque, non oltre la data di 30 mesi a decorrere dall'11 giugno 2007 così come previsto dal Decreto n. 55/02/2007 PR, i lavori di realizzazione dell'impianto;

**RITENUTO** altresì che prima della messa in esercizio della centrale debbano essere necessariamente completati i lavori di realizzazione delle opere connesse;

**CONSIDERATO**, inoltre, che l'imposizione della predetta servitù sia essenziale alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica autorizzato e che le opere realizzate debbano essere non amovibili, a pena di gravissimo pregiudizio tecnico ed economico per l'impianto di energia elettrica autorizzato;

**RITENUTE** congrue le indennità di servitù inamovibile stimate dalla società istante e ritenuto invece di dover applicare alle proposte indennità di occupazione temporanea una maggiorazione del 50% del Valore agricolo medio applicato, in piena aderenza a quanto osservato nella relazione conclusiva, ricevuta in data 30 dicembre 2008, del menzionato personale tecnico di questa Amministrazione incaricato degli *"adempimenti connessi alla definitiva espropriazione o costituzione di servitù inamovibile delle aree di ubicazione delle opere connesse nonché di procedere alla relativa stima delle indennità"*;

**VISTA** la nota della società En Plus in data 8 gennaio 2009 con la quale, osservando in merito ai motivi ostativi all'accoglimento integrale della istanza di asservimento e di occupazione temporanea ex art. 22 comunicati dalla scrivente amministrazione in data 7 gennaio 2009 ai sensi dell'art. 10bis della Legge n. 241/1990, con particolare riferimento alla indennità di occupazione temporanea, aderiscono alle determinazioni di questa amministrazione medesima;

## **DECRETA**

**ART. 1** - Sono disposti a favore della Società En Plus S.r.l. (di seguito denominato "Beneficiario"), con sede in Milano, via Montalbino n. 3/5, CF e Part. IVA 03204930964, l'asservimento e l'occupazione temporanea dei terreni nei Comuni di San Severo, Lucera e Pietramontecorvino, in provincia di Foggia, meglio evidenziati secondo le indicazioni di cui agli allegati al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.



**ART. 2** - L'asservimento e l'occupazione temporanea delle aree di cui al precedente articolo 1 sono sottoposti alla condizione sospensiva che siano realizzate le opere connesse descritte in premessa e che siano perfezionati, da parte del beneficiario, gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 ed 8.

**ART. 3** - L'asservimento delle aree di cui al precedente articolo 1, comporta quanto segue:

- a) lo scavo e l'interramento alla profondità minima di circa metri 1 (uno), misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante gas naturale nonché cavi accessori per reti tecnologiche; la realizzazione di un elettrodotto aereo a 380 kV in semplice terna con funi di guardia e sostegni a traliccio in ferro;
- b) l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
- c) la costruzione di manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità da realizzarsi e mantenersi a cura della En Plus S.r.l., come previsto nelle planimetrie in scala 1:2000 allegate;
- d) nel caso di aree interessate dalla realizzazione del metanodotto l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a 13,50 metri dall'asse della condotta, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- e) nel caso di aree interessate dalla realizzazione dell'elettrodotto, l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere che possano consentire la permanenza di persone superiore a quattro ore a distanza inferiore a 25 metri dall'asse dell'elettrodotto, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario e distanziare eventuali piante ad alto fusto per non interferire con i conduttori aerei di energia elettrica. La Società En Plus S.r.l., o chi per essa, ha la facoltà di provvedere direttamente ai tagli di rami o piante necessari a garantire la non interferenza con le condutture e la relativa sicurezza dell'elettrodotto, lasciando a disposizione delle Ditte proprietarie del terreno i residui di abbattimento e tagli, senza che le stesse possano pretendere alcun compenso o possano avanzare alcuna eccezione;
- f) la facoltà della Società En Plus S.r.l., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, di occupare l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;
- g) in occasione di eventuali interventi di riparazione, modifica, recupero, manutenzione, esercizio successivi alla realizzazione delle opere connesse, i danni saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla Società En Plus S.r.l. a chi di ragione, ferma restando la competenza di questa Amministrazione in caso di mancato accordo tra le parti;

h) l'inalienabilità delle tubazioni, dei tralicci, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative alle opere connesse;

i) l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi per le opere connesse;

l) l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per le opere connesse, ovvero ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso delle medesime, nonché l'esercizio della servitù imposta con il presente decreto;

m) la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

**ART. 4** - Le indennità provvisorie di asservimento da corrispondere agli aventi diritto, nella misura stabilita nella tabella allegata al presente decreto, sono state determinate in via d'urgenza, senza particolari indagini o formalità, così come previsto dall'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 del medesimo Testo Unico.

**ART. 5** - Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari, correlate al presente atto, hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario.

**ART. 6** - Al fine della realizzazione delle opere connesse, si autorizza la Società En Plus S.r.l. a procedere all'occupazione temporanea delle aree di cantiere esterne o interne alla fascia di asservimento, evidenziate secondo le indicazioni della legenda dell'allegata planimetria, per un periodo massimo di due anni, a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree.

**ART. 7** - Per lo stesso periodo di due anni è corrisposta agli aventi diritto, nella misura stabilita nella tabella allegata al presente decreto, l'indennità provvisoria di occupazione temporanea, onnicomprensiva dei danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti per la realizzazione delle opere connesse. Le indennità provvisorie di occupazione temporanea sono state determinate in via d'urgenza, senza particolari indagini o formalità, così come previsto dall'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 50 del medesimo Testo Unico.

**ART. 8** - Il beneficiario provvede alla notifica del presente decreto, con le forme degli atti processuali civili, ai proprietari catastalmente identificati unitamente ad un invito a presenziare alle operazioni di verifica dello stato di consistenza ed alla redazione del verbale di immissione in possesso dei beni, specificando, con un preavviso di almeno sette giorni, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del presente decreto e con l'indicazione dei nominativi dei tecnici incaricati da questa Amministrazione.

**ART. 9** - I tecnici incaricati dell'esecuzione del presente decreto da questa Amministrazione provvedono, secondo le disposizioni dell'articolo 24 del Testo Unico, a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, compilando contestualmente lo stato di consistenza dei medesimi, in contraddittorio con i proprietari catastalmente identificati o, nel caso di assenza o di rifiuto dei medesimi, con la presenza di due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario.

**ART. 10** - I proprietari dei terreni asserviti e occupati temporaneamente, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare a questa Amministrazione (Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie - via Molise 2 - 00187 Roma) e, per conoscenza, al beneficiario, con dichiarazione irrevocabile, l'accettazione delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea proposte nella tabella allegata al presente decreto. Questa Amministrazione, ricevuta dai proprietari la comunicazione di accettazione delle indennità proposte, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sui beni e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità dei beni, imporrà al beneficiario di provvedere al pagamento delle stesse nel termine di 60 giorni. Decorso tale termine ai proprietari saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

**ART. 11** - Decorsi trenta giorni dall'immissione in possesso, in caso di rifiuto o silenzio, le indennità provvisorie di asservimento e occupazione temporanea saranno depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione. Entro lo stesso termine stabilito per l'accettazione, il proprietario che non condivida le indennità proposte con il presente atto può:

- a) produrre a questa Amministrazione istanza per la nomina di tecnici, ai sensi degli articoli 21 e 22 del Testo Unico, designandone uno di sua fiducia affinché, unitamente ad un funzionario di questo Ministero e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del Tribunale Civile, determinino le indennità definitive di asservimento o di esproprio;
- b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso questa Amministrazione provvederà a determinare l'indennità definitiva tramite i propri Uffici Tecnici competenti.

Ove non condivida la determinazione definitiva, il proprietario potrà presentare opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

**ART. 12** - Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**ART. 13** - Il presente decreto é pubblicato a cura del beneficiario per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1 GEN. 2009

P. IL DIRETTORE GENERALE

